



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 27 del 29-06-2021
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: *Esame ed approvazione delle modifiche agli artt. 33, 57 e 58 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale. .*

L'anno Duemilaventuno addi Ventinove del mese di Giugno alle ore 18:05 viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con la sala consiglio comunale in modalità streaming il Sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 – c.d. decreto cura Italia), con l'intervento dei Signori:

| Componente | P. | A.G. | A.I. | Componente | P. | A.G. | A.I. |
|--------------------------------|----|------|------|----------------------------|----|------|------|
| GIORDANI JULKA | X | | | LAFFI LUCA | X | | |
| MANICA MARTA | X | | | BORTOLOTTI WALTER | X | | |
| PEDERZINI MATTEO | X | | | PARISI DAVIDE | X | | |
| GRANDI ANTONIO | X | | | BALDO ROSANNA | X | | |
| TEZZELE GIORGIO | X | | | BROSEGHINI PAOLO | X | | |
| CALLIARI LANDIVAR GABRIELLA | X | | | ZANDONAI ENRICA | X | | |
| CONT JACOPO | X | | | MANICA GABRIELE | X | | |
| FUMANELLI MARCO | X | | | ZANDONAI GIULIANO PAOLO | | X | |
| BATTISTI ITALO | X | | | | | | |

Assiste il Segretario Comunale sig.ra SANTUARI RAFFAELLA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BALDO ROSANNA

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri Parisi Davide e Battisti Italo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Esame ed approvazione delle modifiche agli artt. 33, 57 e 58 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.

Relazione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.20 di data 31 marzo 2010 come modificato con deliberazione consiliare n. 8 di data 20 febbraio 2013 avente per oggetto: “Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale”;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende ora modificare gli artt. 33, 57 e 58 del vigente sopraccitato regolamento in quanto è emersa la necessità di aggiornare i soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nell'area cimiteriale, alla luce del fatto che attualmente sono esclusi coloro che non siano stati residenti nel Comune di Villa Lagarina per almeno dieci anni, così come consentire che nelle nicchie e loculi ossari e cinerari siano contenute più cassette a seconda della natura e della capienza;

Ritenuto ora di approvare le modifiche al Regolamento comunale in oggetto come riportate di seguito:

ART. 33

Soggetti aventi diritto ad esser ricevuti nell'area cimiteriale

1. Nel cimitero possono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Villa Lagarina, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio del Comune di Villa Lagarina ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Villa Lagarina e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;*
- e) i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune di Villa Lagarina, ospiti presso le case di riposo o istituti di assistenza al momento del decesso;*
- f) i cadaveri di persone residenti in altro Comune, non decedute nel territorio del Comune di Villa Lagarina e residenti alla nascita nel Comune di Villa Lagarina;*
- g) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate;*
- h) i cadaveri e i resti mortali di persone residenti in altro Comune, non decedute nell'ambito del Comune di Villa Lagarina: detti seppellimenti sono soggetti al pagamento di apposito diritto fisso stabilito dal presente Regolamento (vedi Tabella A).*
- i) il precedente punto h) non si applica ai cimiteri di Pedersano e Castellano, dove possono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali e le urne cinerarie di persone nate o residenti in altro Comune, solamente qualora sussista un rapporto di coniugio, di convivenza more uxorio, di parentela o affinità entro il primo grado, nei confronti di persona già inumata o tumulata nei sopra citati cimiteri: detti seppellimenti e tumulazioni sono soggetti al pagamento di apposito diritto fisso stabilito dal presente Regolamento (vedi Tabella A).*

Art. 57

Loculi ossario

1. La durata della concessione dei loculi ossario è fissata in anni 10.

2. *Le nicchie ed i loculi possono contenere cassette a seconda della natura e della capienza.*
3. *Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene fatta la concessione ed agli altri aventi diritto secondo quanto previsto dall'articolo 33. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.*
4. *La durata del diritto di concessione è fissata in anni 10 (art. 55) dalla data della tumulazione dei resti per i quali il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo ordinando la posa dei resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà del rinnovo con la modalità ed il pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.*
5. *L'epigrafe, contenente nome/cognome, data di nascita e morte preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere scritta in lingua italiana o latina, con esclusione di qualsiasi parola contraria o lesiva della moralità pubblica o privata ed indicare un solo nominativo e nessun altro. Nell'epigrafe non sono ammessi indicazioni o nominativi indicanti altre persone.*
6. *E' consentito l'inserimento di foto di dimensioni cm. 7 x cm. 9 con scritta "romano spazzolato" altezza cm. 1.5 nonché la posizione a scelta di un vaso o porta lumino di altezza massima cm. 13 con la prescrizione che i fiori del vaso non dovranno superare il perimetro del loculo stesso.*

Art. 58

Loculi per urne cinerarie

1. *La concessione dei loculi cinerari viene rilasciata al momento del decesso ovvero a seguito di cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni. Il diritto alla tumulazione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.*
2. *Nei loculi cinerari si possono riporre cassette a seconda della natura e della capienza, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 33 relativamente agli aventi diritto.*
3. *Se le ceneri tumulate nel loculo cinerario vengono trasferite altrove prima della scadenza della concessione, il loculo cinerario ritorna in libera disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.*
4. *Nel caso di morte o di oggettiva impossibilità del concessionario nel corso della concessione, il diritto d'uso della concessione medesima spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli del concessionario.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

Acquisito il parere favorevole della Commissione comunale Statuto e regolamenti nella seduta del 25 maggio 2021;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale del Comune di Villa Lagarina;

visto il regolamento di contabilità del Comune di Villa Lagarina;

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Segretario comunale dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Ritenuto che sussistono ragioni di urgenza nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 per consentire l'immediata efficacia delle disposizioni regolamentari previste e per consentire di superare alcune criticità evidenziate da alcuni cittadini;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi su n. 16 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese sulla piattaforma LifeSize, accertate dal Presidente del Consiglio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche agli artt. 33, 57 e 58 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale:

ART. 33

Soggetti aventi diritto ad esser ricevuti nell'area cimiteriale

1. Nel cimitero possono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Villa Lagarina, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio del Comune di Villa Lagarina ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Villa Lagarina e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;

e) i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune di Villa Lagarina, ospiti presso le case di riposo o istituti di assistenza al momento del decesso;

f) i cadaveri di persone residenti in altro Comune, non decedute nel territorio del Comune di Villa Lagarina e residenti alla nascita nel Comune di Villa Lagarina;

g) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopraelencate;

h) i cadaveri e i resti mortali di persone residenti in altro Comune, non decedute nell'ambito del Comune di Villa Lagarina: detti seppellimenti sono soggetti al pagamento di apposito diritto fisso stabilito dal presente Regolamento (vedi Tabella A).

i) il precedente punto h) non si applica ai cimiteri di Pedersano e Castellano, dove possono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali e le urne cinerarie di persone nate o residenti in altro Comune, solamente qualora sussista un rapporto di coniugio, di convivenza more uxorio, di parentela o affinità entro il primo grado, nei confronti di persona già inumata o tumulata nei sopra citati cimiteri: detti seppellimenti e tumulazioni sono soggetti al pagamento di apposito diritto fisso stabilito dal presente Regolamento (vedi Tabella A).

Art. 57

Loculi ossario

1. La durata della concessione dei loculi ossario è fissata in anni 10.

2. Le nicchie ed i loculi possono contenere cassette a seconda della natura e della capienza.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene fatta la concessione ed agli altri aventi diritto secondo quanto previsto dall'articolo 33. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

4. La durata del diritto di concessione è fissata in anni 10 (art. 55) dalla data della tumulazione dei resti per i quali il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo ordinando la posa dei resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà del rinnovo con la modalità ed il pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. L'epigrafe, contenente nome/cognome, data di nascita e morte preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere scritta in lingua italiana o latina, con esclusione di qualsiasi parola contraria o lesiva della moralità pubblica o privata ed indicare un solo nominativo e nessun altro. Nell'epigrafe non sono ammessi indicazioni o nominativi indicanti altre persone.

6. E' consentito l'inserimento di foto di dimensioni cm. 7 x cm. 9 con scritta "romano spazzolato" altezza cm. 1.5 nonché la posizione a scelta di un vaso o porta lumino di altezza massima cm. 13 con la prescrizione che i fiori del vaso non dovranno superare il perimetro del loculo stesso.

Art. 58

Loculi per urne cinerarie

1. La concessione dei loculi cinerari viene rilasciata al momento del decesso ovvero a seguito di cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni. Il diritto alla tumulazione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

2. Nei loculi cinerari si possono riporre cassette a seconda della natura e della capienza, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 33 relativamente agli aventi diritto.

3. Se le ceneri tumulate nel loculo cinerario vengono trasferite altrove prima della scadenza della concessione, il loculo cinerario ritorna in libera disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.

4. Nel caso di morte o di oggettiva impossibilità del concessionario nel corso della concessione, il diritto d'uso della concessione medesima spetta al coniuge, ai figli, ai genitori e ai fratelli del concessionario.

2. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

3. Di disporre che la comunicazione della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per le motivazioni indicate in premessa;

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- BALDO ROSANNA -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 02-07-2021 al 12-07-2021 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 02-07-2021

VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex dell'art. 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
- SANTUARI RAFFAELLA -



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° __ per la seduta del 29/06/2021

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Esame ed approvazione delle modifiche agli artt. 33, 57 e 58 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale.*

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria

SI ESPRIME

visto di PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** (ex artt. 185 e 187, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Villa Lagarina, 17/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
-dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI -

